

**P7\_TA(2013)0067**

**Associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))**

**(Procedura legislativa speciale – consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0362),
  - visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0285/2012),
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la pesca (A7-0052/2013),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Emendamento 1**

**Proposta di decisione**

**Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) Data l'importanza acquisita dall'associazione dei paesi e territori d'oltremare in quanto collegamento efficace per il gruppo dei PTOM nel suo dialogo con la Commissione e gli Stati membri dell'Unione, risulta opportuno***

*riconoscere il ruolo di questa organizzazione nella cooperazione avente per obiettivo la valorizzazione degli interessi comuni dei PTOM nell'associazione.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di decisione Considerando 6**

#### *Testo della Commissione*

(6) Il contributo della società civile allo sviluppo dei PTOM può essere migliorato rafforzando le organizzazioni della società civile in tutti gli ambiti di cooperazione.

#### *Emendamento*

(6) Il contributo della società civile allo sviluppo dei PTOM può essere migliorato rafforzando **e responsabilizzando maggiormente** le organizzazioni della società civile in tutti gli ambiti di cooperazione.

## **Emendamento 3**

### **Proposta di decisione Considerando 10**

#### *Testo della Commissione*

(10) I PTOM ospitano una vasta biodiversità terrestre e marina. I cambiamenti climatici possono incidere sull'ambiente naturale dei PTOM e costituiscono una minaccia per il loro sviluppo sostenibile. L'adozione di misure a favore della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, della riduzione dei rischi di catastrofi, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della promozione dell'energia sostenibile **contribuirà all'adeguamento** ai cambiamenti climatici e **all'attenuazione dei loro effetti nei PTOM.**

#### *Emendamento*

(10) I PTOM ospitano una vasta biodiversità terrestre e marina. I cambiamenti climatici possono incidere sull'ambiente naturale dei PTOM e costituiscono una minaccia per il loro sviluppo sostenibile. L'adozione di misure a favore della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, della riduzione dei rischi di catastrofi, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della promozione dell'energia sostenibile **può contribuire a far sì che i PTOM si adeguino** ai cambiamenti climatici e **riescano ad attenuarne gli effetti. I PTOM dovrebbero inoltre poter partecipare ai programmi orizzontali dell'Unione, ad esempio il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE).**

## **Emendamento 4**

### **Proposta di decisione Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) È importante aiutare i PTOM a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili e, di conseguenza, la loro vulnerabilità collegata all'accesso ai combustibili e alla volatilità dei prezzi, rendendo così le loro economie più resistenti e meno vulnerabili agli shock esterni.

*Emendamento*

(12) È importante aiutare i PTOM a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili e, di conseguenza, la loro vulnerabilità collegata all'accesso ai combustibili e alla volatilità dei prezzi, rendendo così le loro economie più resistenti e meno vulnerabili agli shock esterni, ***segnatamente in termini di posti di lavoro.***

**Emendamento 5**

**Proposta di decisione  
Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) Gli effetti della posizione isolata dei PTOM costituiscono ***un ostacolo alla loro competitività*** ed è quindi importante migliorarne l'accessibilità.

*Emendamento*

(14) Gli effetti della posizione isolata dei PTOM costituiscono ***una sfida per il loro sviluppo economico*** ed è quindi importante migliorarne l'accessibilità.

**Emendamento 6**

**Proposta di decisione  
Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) L'Unione e i PTOM riconoscono l'importanza dell'istruzione per lo sviluppo sostenibile dei PTOM.

*Emendamento*

(15) L'Unione e i PTOM riconoscono l'importanza dell'istruzione ***e della formazione professionale*** per lo sviluppo sostenibile dei PTOM.

**Emendamento 7**

**Proposta di decisione  
Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(16 bis) Un obiettivo cruciale della cooperazione dovrebbe consistere nel migliorare le condizioni di lavoro e i diritti del lavoro e sindacali. Un ruolo importante in tale processo dovrebbe spettare ai sindacati e agli altri***

*rappresentanti dei lavoratori.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di decisione Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) L'incidenza delle malattie trasmissibili nei PTOM, come la dengue nella regione dei Caraibi e del Pacifico e la Chikungunya nella regione dell'Oceano Indiano, può avere effetti nefasti sulla salute e sull'economia. Oltre a diminuire la produttività delle popolazioni colpite, le epidemie nei PTOM possono avere pesanti ripercussioni sul turismo, che rappresenta uno dei pilastri di numerose economie dei PTOM. Considerato il numero elevato di turisti e di lavoratori migranti che si recano nei PTOM, questi ultimi sono esposti all'importazione di malattie infettive. Inversamente, il numero elevato di persone che tornano dai PTOM può costituire un veicolo di introduzione di malattie trasmissibili in Europa. È quindi fondamentale per la sostenibilità delle economie dei PTOM, che dipendono fortemente dal turismo, garantire un "turismo sicuro".

#### *Emendamento*

(17) L'incidenza delle malattie trasmissibili nei PTOM, come la dengue nella regione dei Caraibi e del Pacifico e la Chikungunya nella regione dell'Oceano Indiano, può avere effetti nefasti sulla salute e sull'economia. Oltre a diminuire la produttività delle popolazioni colpite, le epidemie nei PTOM possono avere pesanti ripercussioni sul turismo, che rappresenta uno dei pilastri di numerose economie dei PTOM. Considerato il numero elevato di turisti e di lavoratori migranti che si recano nei PTOM, questi ultimi sono esposti all'importazione di malattie infettive. ***Un accesso agevole e regolare alla medicina del lavoro potrebbe ridurre la portata delle epidemie.*** Inversamente, il numero elevato di persone che tornano dai PTOM può costituire un veicolo di introduzione di malattie trasmissibili in Europa. È quindi fondamentale per la sostenibilità delle economie dei PTOM, che dipendono fortemente dal turismo, garantire un "turismo sicuro".

## **Emendamento 9**

### **Proposta di decisione Considerando 18**

#### *Testo della Commissione*

(18) L'associazione tra l'Unione e i PTOM ***deve*** tenere nel debito conto la diversità e l'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia.

#### *Emendamento*

(18) L'associazione tra l'Unione e i PTOM ***dovrebbe*** tenere nel debito conto la diversità e l'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia. ***Essa dovrebbe pertanto accordare l'attenzione necessaria ai diritti delle popolazioni autoctone dei PTOM e contribuire alla protezione e al rispetto dei loro diritti.***

## Emendamento 10

### Proposta di decisione Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) L'Unione riconosce l'importanza di sviluppare un partenariato più attivo con i PTOM per quanto riguarda il buon governo e la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il terrorismo e la corruzione.

#### *Emendamento*

(19) L'Unione riconosce l'importanza di sviluppare un partenariato più attivo con i PTOM per quanto riguarda il buon governo ***economico, sociale e fiscale e*** la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il terrorismo e la corruzione.

## Emendamento 11

### Proposta di decisione Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile per quanto attiene agli aspetti dello sviluppo economico e sociale e della protezione dell'ambiente.

#### *Emendamento*

(20) La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire ***sistematicamente*** all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile per quanto attiene agli aspetti dello sviluppo economico e sociale e della protezione dell'ambiente.

## Emendamento 12

### Proposta di decisione Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) L'evoluzione del contesto mondiale, che si traduce in una liberalizzazione ininterrotta degli scambi, ***tocca da vicino sia*** l'Unione, principale partner commerciale dei PTOM, che gli Stati ***ACP vicini ai PTOM e gli altri partner economici***.

#### *Emendamento*

(21) L'evoluzione del contesto mondiale, che si traduce in una liberalizzazione ininterrotta degli scambi, ***troppo poco favorevole ai piccoli territori insulari, obbliga*** l'Unione, principale partner commerciale dei PTOM, ***a tenere maggiormente conto degli interessi dei PTOM negli accordi commerciali che conclude con*** gli Stati vicini ***dei PTOM. Ciò implica una responsabilità condivisa al fine di includere sistematicamente clausole di rispetto delle norme sociali minime in tutti i partenariati o accordi***

*commerciali negoziati.*

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di decisione Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(21 bis) Dal momento che le politiche di austerità hanno avuto effetti deleteri sull'occupazione, è necessaria una cooperazione tra i PTOM e l'Unione per abbandonare tali politiche e presentare programmi ambiziosi di investimento pubblico, che sono l'unica via per garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose alla maggioranza della popolazione, sia nei PTOM sia nell'Unione.*

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di decisione Considerando 22**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(22) I PTOM sono ambienti insulari fragili che richiedono una protezione adeguata, tra l'altro per quanto attiene alla gestione dei rifiuti. Quanto ai rifiuti radioattivi, tale protezione è prevista ai sensi dell'articolo 198 del trattato Euratom e del relativo diritto derivato, fatta eccezione per la Groenlandia, a cui non si applica tale trattato. Relativamente ad altri rifiuti, occorrerebbe specificare quali norme dell'Unione vadano applicate nei confronti dei PTOM.

(22) I PTOM sono ambienti insulari fragili che richiedono una protezione adeguata, tra l'altro per quanto attiene alla gestione dei rifiuti *e delle contaminazioni radioattive*. Quanto ai rifiuti radioattivi, tale protezione è prevista ai sensi dell'articolo 198 del trattato Euratom e del relativo diritto derivato, fatta eccezione per la Groenlandia, a cui non si applica tale trattato. Relativamente ad altri rifiuti, occorrerebbe specificare quali norme dell'Unione vadano applicate nei confronti dei PTOM. *Per quanto concerne le contaminazioni radioattive, in particolare legate ai test nucleari, bisogna precisare quali norme dell'Unione potrebbero essere applicabili ai PTOM per proteggere in maniera duratura la biodiversità e le popolazioni da queste forme di inquinamento.*

## Emendamento 15

### Proposta di decisione

#### Considerando 26

##### *Testo della Commissione*

(26) Tenuto conto degli obiettivi dell'integrazione e dell'evoluzione del commercio mondiale nel settore dei servizi e del diritto di stabilimento, occorre sostenere lo sviluppo dei mercati dei servizi e le opportunità d'investimento migliorando l'accesso dei servizi e degli investimenti dei PTOM al mercato dell'Unione. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe offrire ai PTOM il miglior trattamento possibile concesso ad altri partner commerciali attraverso clausole globali della nazione più favorita e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità nelle loro relazioni commerciali limitando il trattamento concesso all'Unione dai PTOM a quello di cui beneficiano le altri grandi economie commerciali.

##### *Emendamento*

(26) Tenuto conto degli obiettivi dell'integrazione e dell'evoluzione del commercio mondiale nel settore dei servizi e del diritto di stabilimento, occorre sostenere lo sviluppo dei mercati dei servizi e le opportunità d'investimento migliorando l'accesso dei servizi e degli investimenti dei PTOM al mercato dell'Unione **e facilitando loro l'accesso agli appalti pubblici**. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe offrire ai PTOM il miglior trattamento possibile concesso ad altri partner commerciali attraverso clausole globali della nazione più favorita e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità nelle loro relazioni commerciali limitando il trattamento concesso all'Unione dai PTOM a quello di cui beneficiano le altri grandi economie commerciali.

## Emendamento 16

### Proposta di decisione

#### Considerando 28

##### *Testo della Commissione*

(28) Le misure sanitarie e fitosanitarie e gli ostacoli tecnici agli scambi possono ripercuotersi sugli scambi e richiedono pertanto l'instaurarsi di una cooperazione. La cooperazione in materia di commercio e di questioni attinenti al commercio dovrebbe inoltre comprendere le politiche di concorrenza e i diritti di proprietà intellettuale, che incidono sulla ripartizione equa dei profitti del commercio.

##### *Emendamento*

(28) Le misure sanitarie e fitosanitarie e gli ostacoli tecnici agli scambi possono ripercuotersi sugli scambi e **sulla situazione dell'occupazione** e richiedono pertanto l'instaurarsi di una cooperazione. La cooperazione in materia di commercio e di questioni attinenti al commercio dovrebbe inoltre comprendere **le politiche in materia di occupazione, in particolare per i giovani**, le politiche di concorrenza e i diritti di proprietà intellettuale, che incidono sulla ripartizione equa dei profitti del commercio.

## Emendamento 17

**Proposta di decisione**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

(29) Affinché i PTOM possano partecipare, nelle migliori condizioni, al mercato interno dell'Unione come pure ai mercati regionali, subregionali e internazionali, è importante sviluppare le loro capacità nei settori pertinenti. In particolare occorre sviluppare le risorse umane e le loro competenze, ***dare impulso alle*** piccole e medie imprese, diversificare i settori economici e predisporre un quadro giuridico adeguato per creare un clima commerciale favorevole agli investimenti.

*Emendamento*

(29) Affinché i PTOM possano partecipare, nelle migliori condizioni, al mercato interno dell'Unione come pure ai mercati regionali, subregionali e internazionali, è importante sviluppare le loro capacità nei settori pertinenti. In particolare occorre sviluppare le risorse umane e le loro competenze, ***proponendo formazioni professionali e formazioni continue appropriate, facilitando lo sviluppo delle*** piccole e medie imprese ***e agevolando l'accesso agli strumenti di microfinanziamento e di credito,*** diversificare i settori economici e predisporre un quadro giuridico adeguato per creare un clima commerciale favorevole agli investimenti. ***A tal fine è opportuno combinare i fondi FES con i programmi e gli strumenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione a cui sono ammissibili i PTOM, il che consentirebbe di modificare e razionalizzare gli investimenti in questione.***

**Emendamento 18**

**Proposta di decisione**  
**Considerando 30 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(30 bis) I PTOM possono svolgere un ruolo cruciale nella lotta contro i paradisi fiscali. A tale proposito occorre sottolineare la necessità di muovere verso una reale trasparenza del settore finanziario.***

**Emendamento 19**

**Proposta di decisione**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*



(33) Le procedure relative al contributo finanziario di cui agli articoli 9 e 82 delegano in particolare ai PTOM la responsabilità principale della programmazione e dell'attuazione della cooperazione per l'11° FES . La cooperazione, che si svolgerà principalmente in conformità della normativa territoriale dei PTOM, sosterrà il monitoraggio, la valutazione e l'audit degli interventi programmati. Inoltre, è necessario chiarire che i PTOM possono beneficiare delle diverse fonti di finanziamento previste all'articolo 76.

(33) Le procedure relative al contributo finanziario di cui agli articoli 9 e 82 delegano in particolare ai PTOM la responsabilità principale della programmazione e dell'attuazione della cooperazione per l'11° FES . La cooperazione, che si svolgerà principalmente in conformità della normativa territoriale dei PTOM, sosterrà il monitoraggio, la valutazione e l'audit degli interventi programmati. Inoltre, è necessario chiarire che i PTOM possono beneficiare delle diverse fonti di finanziamento previste all'articolo 76 **e che la Commissione è tenuta ad agevolare l'accesso dei PTOM ai programmi orizzontali attraverso la messa in atto della sua "strategia PTOM" quale prevista all'articolo 88, paragrafo 2 bis.**

## **Emendamento 20**

### **Proposta di decisione Considerando 34**

#### *Testo della Commissione*

(34) Al fine di adottare modalità dettagliate per la preparazione dei documenti di programmazione e per il seguito, l'audit, la valutazione, il riesame e l'attuazione di tali documenti, nonché per l'elaborazione delle relazioni e le rettifiche finanziarie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la quarta parte della presente decisione. Per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, è opportuno delegare alla Commissione anche il potere di adottare atti recanti modifica delle appendici dell'allegato VI, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È particolarmente importante che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con esperti. Nella preparazione e

#### *Emendamento*

(34) Al fine di adottare modalità dettagliate per la preparazione dei documenti di programmazione e per il seguito, l'audit, la valutazione, il riesame e l'attuazione di tali documenti, nonché per l'elaborazione delle relazioni e le rettifiche finanziarie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la quarta parte della presente decisione. ***Ai fini dell'adozione di decisioni sulla concessione del cumulo dell'origine tra un PTOM e un paese con il quale l'Unione ha concluso e applica un accordo di libero scambio, su deroghe al sistema degli esportatori registrati e su deroghe temporanee alle disposizioni di cui all'allegato VI, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto concerne l'allegato***

nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio.

***VI della presente decisione.*** Per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, è opportuno delegare alla Commissione anche il potere di adottare atti recanti modifica delle appendici dell'allegato VI, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ***Ai fini dell'adozione di decisioni concernenti la revoca temporanea del trattamento preferenziale, misure di vigilanza preventiva di cui all'allegato VII nonché misure di salvaguardia provvisorie e definitive di cui all'allegato VIII, occorre altresì delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto concerne rispettivamente gli allegati VII e VIII della presente decisione.*** È particolarmente importante che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti ***al Parlamento europeo e al Consiglio.***

## **Emendamento 21**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Per permettere la realizzazione di tali obiettivi, si tiene conto dell'identità e della situazione geografica, politica, economica e sociale di ciascun PTOM.***

## **Emendamento 22**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) la promozione della crescita verde;

b) la promozione della crescita verde *e dei posti di lavoro verdi in tutti i settori connessi con la crescita verde;*

## Emendamento 23

### Proposta di decisione

#### Articolo 6 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Allo scopo di rafforzare le relazioni tra di loro, l'Unione e i PTOM s'impegnano a far conoscere l'associazione presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell'Unione, dall'altro.

##### *Emendamento*

1. Allo scopo di rafforzare le relazioni tra di loro, l'Unione e i PTOM s'impegnano a far conoscere l'associazione, *e i benefici condivisi che ne derivano*, presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile, *le parti sociali* e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell'Unione, dall'altro. *A tale riguardo, l'Unione garantisce la partecipazione effettiva dei PTOM ai programmi di informazione e di comunicazione, con particolare riguardo ai centri di informazione "Europe Direct", al fine di avvicinare l'Unione ai suoi cittadini che vivono nei PTOM.*

## Emendamento 24

### Proposta di decisione

#### Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*2 bis. La Commissione provvede alla promozione dei partenariati con i PTOM in tutti i programmi e strumenti dell'Unione iscritti nel bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 88.*

## Emendamento 25

### Proposta di decisione

#### Articolo 7 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. L'associazione mira a sostenere la

##### *Emendamento*

3. L'associazione mira a sostenere la

cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti seconda e terza della presente decisione. Al riguardo, l'obiettivo dell'associazione è di promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, i paesi vicini ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e gli Stati non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione deve migliorare il coordinamento e le sinergie tra i programmi di cooperazione sostenuti dai diversi strumenti finanziari dell'UE.

cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti seconda e terza della presente decisione. Al riguardo, l'obiettivo dell'associazione è di promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, i paesi vicini ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e gli Stati non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione deve migliorare il coordinamento e le sinergie tra i programmi di cooperazione sostenuti dai diversi strumenti finanziari dell'Unione, ***compresi i programmi di cooperazione territoriale in seno alla politica di coesione. L'Unione coinvolge, inoltre, i PTOM nel dialogo politico che intrattiene con gli Stati vicini dei PTOM e li informa dell'ordine del giorno e delle risoluzioni o raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. Gli Stati membri e la Commissione sostengono anche le richieste delle autorità dei PTOM di partecipare, a titolo di osservatori, alle sedute plenarie dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, nel rispetto del regolamento interno della stessa.***

## **Emendamento 26**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) partecipazione dei PTOM allo sviluppo ***dei*** mercati regionali nel contesto di organizzazioni d'integrazione regionale;

##### *Emendamento*

d) partecipazione dei PTOM allo sviluppo ***di organizzazioni regionali e di*** mercati regionali nel contesto di organizzazioni d'integrazione regionale;

## **Emendamento 27**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

2. I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità e

##### *Emendamento*

2. I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità,

organismi quali:

*deputati al parlamento* e organismi quali:

### **Emendamento 28**

#### **Proposta di decisione**

**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) i deputati al parlamento che rappresentano i PTOM a livello nazionale e dell'Unione;*

### **Emendamento 29**

#### **Proposta di decisione**

**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) le organizzazioni dei PTOM, come l'Associazione dei paesi e territori d'oltremare (OCTA);*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di decisione**

**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) i deputati al parlamento che rappresentano i PTOM a livello nazionale e dell'Unione;*

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di decisione**

**Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. Il dialogo consente ai PTOM di prendere conoscenza dei diversi programmi orizzontali regionali e dei progetti regionali del FES in corso, così da potervi partecipare;*

### **Emendamento 32**

**Proposta di decisione**  
**Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) un forum di dialogo PTOM-UE (forum PTOM-UE) riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. I membri del Parlamento europeo, i rappresentanti della BEI e i rappresentanti delle regioni ultraperiferiche sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

*Emendamento*

a) un forum di dialogo PTOM-UE (forum PTOM-UE) riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, ***i deputati al parlamento che rappresentano i PTOM***, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. I membri del Parlamento europeo ***sono associati ad esso***. I rappresentanti della BEI, i rappresentanti delle regioni ultraperiferiche ***nonché gli Stati vicini ACP e non ACP*** sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

**Emendamento 33**

**Proposta di decisione**  
**Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate ***di norma*** quattro volte all'anno su iniziativa della Commissione o su richiesta ***del*** PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;

*Emendamento*

b) a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate ***almeno*** quattro volte all'anno ***e in base alle necessità***, su iniziativa della Commissione o su richiesta ***di uno o più*** PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;

**Emendamento 34**

**Proposta di decisione**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

***c bis) l'aiuto alle PMI che praticano attività economiche sostenibili e valorizzano la ricchezza ecosistemica dei territori, in particolare nell'ambito della ricerca, dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo;***

*Emendamento*

**Emendamento 35**

**Proposta di decisione**  
**Articolo 17 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l'acquacoltura, il turismo, i trasporti marittimi e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell'impatto dei cambiamenti climatici e *delle* attività umane.

*Emendamento*

b) la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l'acquacoltura, *l'agricoltura*, il turismo, i trasporti marittimi *e aerei, l'industria, le attività minerarie e l'assetto territoriale*, e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell'impatto dei cambiamenti climatici e *dell'inquinamento tellurico legato alle* attività umane *e animali*.

**Emendamento 36**

**Proposta di decisione**  
**Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) fatti salvi gli accordi di partenariato nel settore della pesca, esistenti o futuri, *tra* l'Unione e i PTOM, *le due parti* si sforzano di consultarsi regolarmente sulla conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine e di scambiarsi informazioni sullo stato attuale delle risorse nel quadro dei pertinenti organi dell'associazione di cui all'articolo 13.

*Emendamento*

(c) fatti salvi gli accordi di partenariato nel settore della pesca, esistenti o futuri, *conclusi dall'Unione*, l'Unione e i PTOM si sforzano di consultarsi regolarmente sulla conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine e di scambiarsi informazioni sullo stato attuale delle risorse nel quadro dei pertinenti organi dell'associazione di cui all'articolo 13.

**Emendamento 37**

**Progetto di decisione**  
**Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) il dialogo e la cooperazione in materia di conservazione degli stock ittici, comprese le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la cooperazione efficace con e all'interno delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Il dialogo e la cooperazione comprendono i regimi di ispezione e controllo, gli incentivi e gli

*Emendamento*

b) il dialogo e la cooperazione in materia di conservazione degli stock ittici, comprese le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la cooperazione efficace con e all'interno delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Il dialogo e la cooperazione comprendono i regimi di ispezione e controllo, gli incentivi e gli obblighi ai fini

obblighi ai fini di una gestione più efficace della pesca e degli ambienti costieri a lungo termine.

di una gestione più efficace della pesca e degli ambienti costieri a lungo termine. ***Il dialogo e la cooperazione sono accompagnati da un incremento, da parte della Commissione, degli sforzi volti a promuovere una gestione sostenibile della pesca appoggiando i sistemi locali di monitoraggio e sorveglianza mediante accordi di partenariato con i PTOM associati all'Unione.***

## **Emendamento 38**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 20 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, deve essere accordata particolare attenzione all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite, il che contribuisce direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività.

##### *Emendamento*

2. Nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, deve essere accordata particolare attenzione all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite ***o particolarmente esposte alle catastrofi naturali***, il che contribuisce direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività.

## **Emendamento 39**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 21**

##### *Testo della Commissione*

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti può riguardare la promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali in tutte le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti, compresa la riduzione dei rifiuti, il riciclaggio o altri processi finalizzati all'estrazione di materie prime secondarie e allo smaltimento dei rifiuti.

##### *Emendamento*

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti può riguardare la promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali in tutte le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti ***di origine umana o animale***, compresa la riduzione dei rifiuti, il riciclaggio o altri processi finalizzati all'estrazione di materie prime secondarie e allo smaltimento dei rifiuti.

## **Emendamento 40**



**Proposta di decisione**  
**Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) il trasporto *stradale*, ferroviario, aereo, marittimo e lungo le vie navigabili interne;

*Emendamento*

b) *i modi di trasporto collettivo e gli altri modi di trasporto sostenibile su strada* e il trasporto ferroviario, aereo, marittimo e lungo le vie navigabili interne;

**Emendamento 41**

**Proposta di decisione**  
**Articolo 29**

*Testo della Commissione*

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel settore dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è stimolare nei PTOM l'innovazione, la crescita economica e i miglioramenti nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, compresa la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità. La cooperazione è diretta in particolare a potenziare la capacità di regolamentazione dei PTOM e può sostenere l'espansione delle reti e dei servizi TIC attraverso le seguenti misure:

- a) creazione di un contesto normativo prevedibile che resti al passo con gli sviluppi tecnologici, stimoli la crescita e l'innovazione e promuova la concorrenza e la protezione dei consumatori;
- b) dialogo sui diversi aspetti strategici della promozione e del monitoraggio della società dell'informazione;
- c) scambio di informazioni sulle norme e sulle questioni riguardanti all'interoperabilità;
- d) promozione della cooperazione nel campo della ricerca sulle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;
- e) messa a punto di servizi e applicazioni

*Emendamento*

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel settore dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è stimolare nei PTOM l'innovazione, la crescita economica, ***la cooperazione, la libertà di espressione, la creazione di nuovi posti di lavoro*** e i miglioramenti nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, compresa la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità. La cooperazione è diretta in particolare a potenziare la capacità di regolamentazione dei PTOM e può sostenere l'espansione delle reti e dei servizi TIC attraverso le seguenti misure:

- a) creazione di un contesto normativo prevedibile che resti al passo con gli sviluppi tecnologici, stimoli la crescita e l'innovazione e promuova la concorrenza e la protezione dei consumatori;
- b) dialogo sui diversi aspetti strategici della promozione e del monitoraggio della società dell'informazione;
- c) scambio di informazioni sulle norme e sulle questioni riguardanti all'interoperabilità;
- d) promozione della cooperazione nel campo della ricerca sulle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;
- e) messa a punto di servizi e applicazioni

in ambiti ad alto impatto sociale.

in ambiti ad alto impatto sociale *quali l'istruzione e la formazione professionale*.

## Emendamento 42

### Proposta di decisione

#### Articolo 30 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione può riguardare la scienza e la tecnologia, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e promuovere l'eccellenza e la competitività *industriale* nei PTOM. La cooperazione può riguardare in particolare:

##### *Emendamento*

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione può riguardare la scienza, *l'istruzione* e la tecnologia, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e promuovere l'eccellenza e la competitività *delle imprese, in particolare le PMI*, nei PTOM. La cooperazione può riguardare in particolare:

## Emendamento 43

### Proposta di decisione

#### Articolo 30 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) il potenziamento istituzionale e politico dei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare le attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo e la loro applicazione;

##### *Emendamento*

b) il potenziamento istituzionale e politico dei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare le attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo, *oltre che nell'ambito dell'istruzione*, nonché la loro applicazione;

## Emendamento 44

### Proposta di decisione

#### Articolo 30 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca e soggetti giuridici dei PTOM nel quadro della cooperazione relativa ai programmi di ricerca e innovazione nell'Unione;

##### *Emendamento*

d) la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca, *PMI* e soggetti giuridici dei PTOM nel quadro della cooperazione relativa ai programmi *dell'Unione in materia* di ricerca, *innovazione e competitività delle imprese*,

*in particolare delle PMI;*

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di decisione Articolo 30 – lettera e**

###### *Testo della Commissione*

e) la formazione e la mobilità internazionale dei ricercatori dei PTOM *e* gli scambi.

###### *Emendamento*

e) la formazione e la mobilità internazionale dei ricercatori *e degli studenti* dei PTOM *nonché* gli scambi *di ricercatori e studenti*.

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di decisione Articolo 31 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, *possano partecipare a* iniziative dell'Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri.

###### *Emendamento*

1. L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, *partecipino alle iniziative e ai programmi* dell'Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri.

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di decisione Articolo 31 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. L'obiettivo dell'associazione è di rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra l'altro la mobilità *a scopo di apprendimento* dei giovani dei PTOM *e* la comprensione reciproca tra i giovani.

###### *Emendamento*

2. L'obiettivo dell'associazione è di rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra l'altro *l'istruzione e la formazione iniziale, professionale o continua nonché gli scambi a scopo di apprendimento e* la mobilità dei giovani dei PTOM, *favorendo altresì l'apprendimento interculturale e* la comprensione reciproca tra i giovani.

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di decisione Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. L'Unione e i PTOM cooperano per garantire che i giovani partecipino attivamente al mercato del lavoro al fine di evitare la disoccupazione giovanile.**

#### **Emendamento 49**

**Proposta di decisione**

**Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a bis) l'offerta di opportunità lavorative per gli studenti che consentano loro di sviluppare competenze utili per il mercato del lavoro;**

#### **Emendamento 50**

**Proposta di decisione**

**Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) il sostegno ai PTOM nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione.

b) il sostegno ai PTOM nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione **e formazione professionale formale e informale;**

#### **Emendamento 51**

**Proposta di decisione**

**Articolo 32 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, **possano partecipare** a iniziative dell'Unione in materia di formazione **al pari dei cittadini degli Stati membri.**

2. L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, **partecipino** a iniziative dell'Unione in materia di **istruzione e formazione professionale, in particolare al programma Erasmus per tutti.**

#### **Emendamento 52**

**Proposta di decisione**

**Articolo 32 – paragrafo 3**

### *Testo della Commissione*

3. L'Unione si adopera affinché gli istituti d'istruzione dei PTOM possano prendere parte a iniziative di cooperazione in materia di istruzione *dell'Unione* al pari degli istituti d'istruzione degli Stati membri.

### *Emendamento*

3. L'Unione si adopera affinché gli istituti d'istruzione *e formazione professionale* dei PTOM possano prendere parte a iniziative di cooperazione *dell'Unione* in materia di istruzione *e formazione professionale* al pari degli istituti d'istruzione *e formazione professionale* degli Stati membri.

## **Emendamento 53**

### **Proposta di decisione Articolo 33 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. L'Unione e i PTOM mantengono un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale per contribuire allo sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla promozione del lavoro dignitoso nei PTOM e nelle regioni a cui appartengono. Lo scopo di tale dialogo sarà inoltre di sostenere gli sforzi delle autorità dei PTOM per elaborare politiche e una legislazione in questo campo.

#### *Emendamento*

1. L'Unione e i PTOM mantengono un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale per contribuire allo sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla promozione del lavoro dignitoso *nonché dell'inclusione sociale in un'economia verde* nei PTOM e nelle regioni a cui appartengono. Lo scopo di tale dialogo sarà inoltre di sostenere gli sforzi delle autorità dei PTOM per elaborare politiche e una legislazione in questo campo.

## **Emendamento 54**

### **Proposta di decisione Articolo 33 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il dialogo consiste principalmente nello scambio di informazioni e di buone pratiche relative alle politiche e alla legislazione nel settore dell'occupazione e della politica sociale che sono di interesse reciproco per l'Unione e per i PTOM. A tale riguardo, vengono presi in considerazione settori quali lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale, il dialogo sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme

#### *Emendamento*

2. Il dialogo consiste principalmente nello scambio di informazioni e di buone pratiche relative alle politiche e alla legislazione nel settore dell'occupazione e della politica sociale che sono di interesse reciproco per l'Unione e per i PTOM. *La creazione di posti di lavoro è favorita, soprattutto in seno alle PMI, promuovendo standard sociali ambiziosi. Attraverso il dialogo sono incentivate tutte le misure innovative per la tutela dell'ambiente e della salute di lavoratori e cittadini, al fine di consentire la creazione*

sul lavoro.

*di posti di lavoro nei settori in cui i PTOM hanno un vantaggio, ad esempio quelli della biodiversità, delle risorse minerarie e delle nuove tecnologie, nonché i settori connessi al miglioramento dell'accessibilità.* A tale riguardo, vengono presi in considerazione settori quali *la previsione delle future esigenze in termini di competenze*, lo sviluppo delle competenze, *la formazione di una manodopera qualificata che soddisfi le esigenze del mercato del lavoro*, la protezione sociale, il dialogo sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme sul lavoro.

## **Emendamento 55**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. L'Unione e i PTOM cooperano in un'ottica di scambio delle migliori prassi riguardanti le politiche del mercato del lavoro attive, un forte dialogo sociale e gli standard in materia di lavoro e protezione sociale, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori.*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 33 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. L'Unione e i PTOM cooperano per offrire un corretto equilibrio fra sicurezza e flessibilità sul mercato del lavoro, attraverso un'applicazione globale dei principi della flessicurezza, e per affrontare la segmentazione del mercato del lavoro, offrendo sia un'adeguata copertura in termini di protezione sociale alle persone che si trovano in fase di transizione o che hanno contratti di*

*lavoro temporanei o a tempo parziale, sia l'accesso a opportunità di formazione, avanzamento professionale e lavoro a tempo pieno.*

## **Emendamento 57**

**Proposta di decisione  
Articolo 33 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 quater. Lo spopolamento, che comprende la "fuga dei cervelli" e l'emigrazione dei giovani in cerca di lavoro, rappresenta una sfida per molti PTOM; pertanto l'Unione e i PTOM cooperano per tutelare i diritti dei lavoratori migranti sul mercato del lavoro.*

## **Emendamento 58**

**Proposta di decisione  
Articolo 33 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 33 bis*

*Libera circolazione dei lavoratori*

*1. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la sanità pubblica, la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, gli Stati membri e l'Unione non praticano alcuna discriminazione nei confronti dei lavoratori dei PTOM per quanto concerne l'impiego, la remunerazione e le condizioni di lavoro.*

*2. Le autorità dei PTOM trattano i lavoratori degli Stati membri in modo non meno favorevole rispetto ai cittadini di paesi terzi e non operano discriminazioni tra i cittadini degli Stati membri. Tuttavia, al fine di promuovere l'occupazione locale, le autorità di un PTOM possono adottare regolamentazioni a favore dei lavoratori locali. In tal caso, le autorità del PTOM notificano le regolamentazioni*

*adottate alla Commissione affinché possa informarne gli Stati membri.*

*3. Il presente articolo non si applica ai posti di lavoro nell'amministrazione pubblica.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di decisione Articolo 33 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 33 ter**

#### ***Dialogo sociale e sviluppo della democrazia sociale***

*Nell'ambito dell'associazione, la promozione del dialogo sociale e dello sviluppo della democrazia sociale può essere sostenuta attraverso misure quali:*

- azioni che consentano di offrire formazioni alle parti sociali,*
- azioni che consentano la comunicazione e la creazione di spazi dedicati alla promozione e allo sviluppo del dialogo sociale e della democrazia sociale,*
- azioni che consentano lo scambio delle migliori prassi sociali a livello regionale e locale.*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di decisione Articolo 34 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) azioni volte a rafforzare la preparazione e la capacità di risposta alle minacce sanitarie transfrontaliere, quali le malattie infettive, sulla base delle strutture esistenti e con particolare attenzione agli eventi insoliti;

a) azioni volte a rafforzare la preparazione e la capacità di risposta alle minacce sanitarie transfrontaliere, quali le malattie infettive, sulla base delle strutture esistenti e ***della medicina del lavoro***, con particolare attenzione agli eventi insoliti;

## **Emendamento 61**

### **Proposta di decisione**



## Articolo 34 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) l'organizzazione da parte dell'Unione e dei PTOM di scambi di migliori prassi al fine di migliorare l'efficacia sul posto di lavoro. È importante garantire che tutti i lavoratori siano inclusi nelle politiche di prevenzione e beneficino di un effettivo rispetto del loro diritto fondamentale alla salute;*

## Emendamento 62

### Proposta di decisione Articolo 34 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) lo sviluppo delle capacità tramite il rafforzamento delle reti di sanità pubblica a livello regionale, agevolando lo scambio di informazioni tra esperti e promuovendo una formazione adeguata;

b) lo sviluppo delle capacità tramite il rafforzamento delle reti di sanità pubblica a livello regionale, agevolando lo scambio di informazioni tra esperti e promuovendo una formazione adeguata, *nonché l'introduzione della telemedicina;*

## Emendamento 63

### Proposta di decisione Articolo 34 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 34 bis*

#### *Salute e sicurezza sul luogo di lavoro*

*Nell'ambito dell'associazione, la cooperazione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ha lo scopo di rafforzare le capacità dei PTOM in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali attraverso misure quali:*

*– azioni che consentano di realizzare studi e maturare esperienze in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro riguardo ai rischi specifici del territorio;*

- *l'assistenza per l'aggiornamento della regolamentazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;*
- *un sostegno alle azioni di promozione della prevenzione dei rischi professionali.*

#### **Emendamento 64**

##### **Proposta di decisione Articolo 38 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Tutela dei siti e dei monumenti storici appartenenti al patrimonio culturale*

*Emendamento*

*Patrimonio culturale e monumenti storici*

#### **Emendamento 65**

##### **Proposta di decisione Articolo 38 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo dei siti del patrimonio culturale e dei monumenti storici è promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche mediante:

*Emendamento*

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo dei siti del patrimonio culturale e dei monumenti storici è promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche *nonché la valorizzazione sostenibile dei siti* mediante:

#### **Emendamento 66**

##### **Proposta di decisione Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La cooperazione può inoltre mirare a migliorare la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei PTOM.*

#### **Emendamento 67**

##### **Proposta di decisione Articolo 44 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 44 bis**

***Negoziazione di accordi commerciali con i paesi terzi***

***In sede di negoziazione di accordi commerciali con paesi terzi, l'Unione si sforza di prevedere l'estensione delle preferenze tariffarie concesse ai prodotti dell'Unione anche ai prodotti originari dei PTOM.***

**Emendamento 68**

**Proposta di decisione**

**Articolo 54 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Qualora gli accordi commerciali attualmente in corso di negoziazione con paesi terzi rischino di minacciare le filiere tradizionali caratteristiche dei PTOM, la Commissione procede a valutazioni d'impatto preliminari sulle possibili conseguenze basandosi sui criteri definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'ONU. Una volta terminate le citate valutazioni d'impatto preliminari, la Commissione le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alle autorità governative e locali dei PTOM prima della conclusione degli accordi internazionali in questione.***

**Emendamento 69**

**Proposta di decisione**

**Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) agevolando l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche

b) agevolando l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche

attraverso l'adozione di quadri politici favorevoli all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;

attraverso l'adozione di quadri politici favorevoli all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali, **sociali** ed economiche riducendo altresì al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;

## **Emendamento 70**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) promuovendo il commercio di beni che contribuiscono a creare condizioni sociali e pratiche ambientalmente sane, compresi i prodotti che beneficiano di programmi volontari a garanzia della sostenibilità come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici *e* i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;

##### *Emendamento*

c) promuovendo il commercio di beni che contribuiscono a creare condizioni sociali e pratiche ambientalmente sane, compresi i prodotti che beneficiano di programmi volontari a garanzia della sostenibilità come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici *e sociali nonché* i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;

## **Emendamento 71**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 62**

##### *Testo della Commissione*

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della politica dei consumatori, della tutela della loro salute e del commercio può comprendere l'elaborazione di leggi e regolamentazioni nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio.

##### *Emendamento*

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della politica dei consumatori, della tutela della loro salute e del commercio può comprendere **la possibilità di un riconoscimento temporaneo delle norme e procedure stabilite nei PTOM nonché** l'elaborazione di leggi e regolamentazioni nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio.

## **Emendamento 72**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 68 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) il miglioramento della capacità dei PTOM di definire *ed* attuare le politiche necessarie per lo sviluppo degli scambi di beni e servizi;

*Emendamento*

a) il miglioramento della capacità dei PTOM di definire *e* attuare le politiche necessarie per lo sviluppo degli scambi di beni e servizi, ***soprattutto attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;***

**Emendamento 73**

**Proposta di decisione  
Articolo 68 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) il sostegno agli sforzi dei PTOM per porre in essere un adeguato quadro giuridico, normativo e istituzionale, nonché le necessarie procedure amministrative;

*Emendamento*

b) il sostegno agli sforzi dei PTOM per porre in essere un adeguato quadro giuridico, normativo e istituzionale, nonché le necessarie procedure amministrative, ***in particolare per favorire il miglioramento degli standard sociali e creare un clima sociale favorevole alla crescita;***

**Emendamento 74**

**Proposta di decisione  
Articolo 68 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) l'agevolazione dello sviluppo del mercato e dei prodotti, compreso il miglioramento della qualità dei prodotti;

*Emendamento*

d) l'agevolazione dello sviluppo ***e della diversificazione*** del mercato e dei prodotti, compreso il miglioramento della qualità dei prodotti;

**Emendamento 75**

**Proposta di decisione  
Articolo 68 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) il contributo allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze professionali riguardanti gli scambi di merci e servizi;

*Emendamento*

e) il contributo allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze professionali ***attraverso un'offerta di formazioni adeguate*** riguardanti gli scambi di merci e servizi;

**Emendamento 76**

**Proposta di decisione**  
**Articolo 68 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) il miglioramento della capacità degli intermediari commerciali di fornire alle imprese dei PTOM servizi pertinenti alle loro attività di esportazione, come gli studi di mercato;

*Emendamento*

f) il miglioramento della capacità degli intermediari commerciali di fornire alle imprese dei PTOM servizi pertinenti alle loro attività di esportazione, come gli studi di mercato, ***attraverso un miglior utilizzo delle nuove tecnologie;***

**Emendamento 77**

**Proposta di decisione**  
**Articolo 79 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM per elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione.

*Emendamento*

2. L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM per elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione. ***Essa sostiene altresì i PTOM nei loro sforzi volti a migliorare la comparabilità dei loro indicatori macroeconomici, anche mediante il calcolo delle parità di potere d'acquisto.***

**Emendamento 78**

**Proposta di decisione**  
**Articolo 80 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica in relazione all'attuazione delle attività previste ***nei documenti di programmazione***. La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l'aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica.

*Emendamento*

2. Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica in relazione all'attuazione delle attività previste ***nel quadro della presente decisione***. La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l'aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica.

**Emendamento 79**

**Proposta di decisione**  
**Articolo 80 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. La Commissione organizza almeno una volta l'anno, di preferenza in collegamento con il forum PTOM-UE, una riunione tecnica degli ordinatori territoriali e degli ordinatori delegati in vista di un rafforzamento del dialogo tecnico istituzionalizzato e di un'ottimizzazione della programmazione e dell'esecuzione dei fondi;*

## **Emendamento 80**

### **Proposta di decisione**

**Articolo 82 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione si accerta che le norme di programmazione tengano conto delle risorse umane e amministrative limitate dei PTOM e dei loro legami istituzionali con gli Stati membri cui sono legati.*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di decisione**

**Articolo 82 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Le autorità dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente ad approvare il documento di programmazione.

5. Le autorità dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente ad approvare il documento di programmazione. *A tale riguardo, il documento di programmazione è oggetto di uno scambio di opinioni tra il PTOM, lo Stato membro interessato e la Commissione. Come parte di tale scambio di opinioni si organizzano riunioni tecniche tra gli ordinatori territoriali e l'insieme dei rappresentanti della Commissione nonché degli uffici e delle delegazioni coinvolti nella programmazione, se possibile a margine del forum PTOM-UE.*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di decisione**

## Articolo 83 – paragrafo 1

### *Testo della Commissione*

1. La Commissione attua le risorse dell'11° FES per i PTOM secondo una qualsiasi delle modalità indicate nel regolamento finanziario dell'11° FES e conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione e nelle relative disposizioni d'attuazione. A tale fine conclude accordi di finanziamento con le autorità competenti dei PTOM.

### *Emendamento*

1. La Commissione attua le risorse dell'11° FES per i PTOM secondo una qualsiasi delle modalità indicate nel regolamento finanziario dell'11° FES e conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione e nelle relative disposizioni d'attuazione. A tale fine conclude accordi di finanziamento con le autorità competenti dei PTOM **e tiene riunioni tecniche con gli ordinatori territoriali e l'insieme dei rappresentanti della Commissione nonché degli uffici e delle delegazioni coinvolti nell'attuazione dei meccanismi di programmazione, se possibile a margine del forum PTOM-UE.**

## Emendamento 83

### Proposta di decisione

#### Articolo 84 – paragrafo 8

### *Testo della Commissione*

8. La Commissione informa il comitato in merito al follow-up, alla valutazione e alla revisione dei conti dei documenti di programmazione.

### *Emendamento*

8. La Commissione informa **simultaneamente** il comitato **e il Parlamento europeo** in merito al follow-up, alla valutazione e alla revisione dei conti dei documenti di programmazione.

## Emendamento 84

### Proposta di decisione

#### Articolo 88 – paragrafo 2

### *Testo della Commissione*

2. I PTOM **possono** altresì **beneficiare** di un sostegno nell'ambito dei programmi dell'Unione per la cooperazione con altri paesi, **in particolare i paesi in via di sviluppo**, fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi.

### *Emendamento*

2. I PTOM **beneficiano** altresì di un sostegno nell'ambito dei programmi dell'Unione per la cooperazione con altri paesi, fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi.

## Emendamento 85

### Proposta di decisione



## Articolo 88 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Al fine di garantire una partecipazione effettiva ed efficace dei PTOM ai diversi programmi orizzontali dell'Unione, la Commissione istituisce una vera e propria "strategia PTOM", designando in ciascuna direzione generale un "referente PTOM". I "referenti PTOM" partecipano all'elaborazione dei programmi di lavoro annuali per ogni programma, in particolare mediante consultazioni interservizi, per garantire che le esigenze e le specificità dei PTOM siano debitamente prese in considerazione. Inoltre, la Commissione notifica quanto prima ai PTOM la pubblicazione degli inviti a presentare proposte nel quadro dei diversi programmi orizzontali.***

## Emendamento 86

### Proposta di decisione

#### Articolo 89 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati che integrano le disposizioni previste dalla presente decisione, entro **12 mesi** dalla sua entrata in vigore e che modificano le appendici dell'allegato VI per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, conformemente alla procedura prevista all'articolo 90.

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati che integrano le disposizioni previste dalla presente decisione, entro **sei mesi** dalla sua entrata in vigore e che modificano le appendici dell'allegato VI per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, conformemente alla procedura prevista all'articolo 90.

## Emendamento 87

### Proposta di decisione

#### Articolo 90 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. La delega di potere di cui all'articolo 89 può essere revocata dal Consiglio in qualsiasi momento. La decisione di revoca

3. La delega di potere di cui all'articolo 89 può essere revocata dal Consiglio in qualsiasi momento. La decisione di revoca

pone fine alla delega di potere indicata in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

pone fine alla delega di potere indicata in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

***Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa il Parlamento europeo e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.***

## **Emendamento 88**

### **Proposta di decisione Articolo 90 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Consiglio.

#### *Emendamento*

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al ***Parlamento europeo e al*** Consiglio.

## **Emendamento 89**

### **Proposta di decisione Articolo 90 - paragrafo 5 - comma 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Qualora intenda sollevare obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni.***

## **Emendamento 90**

### **Proposta di decisione Articolo 90 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 90 bis**

**Procedura d'urgenza**

**1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.**

**2. Il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Consiglio ha sollevato obiezioni.**

## **Emendamento 91**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 91 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Il Consiglio decide, deliberando a norma del trattato, i necessari adeguamenti della presente decisione quando:

*Emendamento*

Il Consiglio decide, deliberando a norma del trattato, **previa consultazione del Parlamento europeo**, i necessari adeguamenti della presente decisione quando:

## **Emendamento 92**

### **Proposta di decisione**

#### **Allegato I**

*Testo della Commissione*

#### **ELENCO DEI PTOM ISOLATI**

- Isole Falkland
- Sant'Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha
- Saint-Pierre e Miquelon

*Emendamento*

#### **ELENCO DEI PTOM ISOLATI**

- Isole Falkland
- Sant'Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha
- Saint-Pierre e Miquelon
- **Wallis e Futuna.**

## Emendamento 93

### Proposta di decisione

#### Allegato II – articolo 1 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, l'importo globale di **[343,4 milioni]** di EUR dei contributi finanziari dell'UE a titolo dell'11° FES, fissato dall'accordo interno che istituisce 11° FES, è ripartito come segue:

(a) **[330,4 milioni]** di EUR sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile allo sviluppo a lungo termine, gli aiuti umanitari, gli aiuti d'urgenza, gli aiuti ai profughi e il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione, nonché per il sostegno alla cooperazione e all'integrazione regionali;

(b) **[5 milioni]** di EUR per finanziare gli abbuoni d'interesse e l'assistenza tecnica nel quadro del fondo investimenti per i PTOM di cui all'allegato IV;

(c) **[8 milioni]** di EUR per studi e misure di assistenza tecnica, conformemente all'articolo 79 della presente decisione, e per una valutazione globale della decisione stessa, che verrà effettuata al più tardi quattro anni prima della sua scadenza.

##### *Emendamento*

1. Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, l'importo globale di **[360,57 milioni]** di EUR dei contributi finanziari dell'UE a titolo dell'11° FES, fissato dall'accordo interno che istituisce 11° FES, è ripartito come segue:

a) **[345,57 milioni]** di EUR sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile allo sviluppo a lungo termine, gli aiuti umanitari, gli aiuti d'urgenza, gli aiuti ai profughi e il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione, nonché per il sostegno alla cooperazione e all'integrazione regionali;

b) **[5 milioni]** di EUR per finanziare gli abbuoni d'interesse e l'assistenza tecnica nel quadro del fondo investimenti per i PTOM di cui all'allegato IV;

c) **[10 milioni]** di EUR per studi e misure di assistenza tecnica, conformemente all'articolo 79 della presente decisione, e per una valutazione globale della decisione stessa, che verrà effettuata al più tardi quattro anni prima della sua scadenza.

## Emendamento 94

### Proposta di decisione

#### Allegato II – articolo 3 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

L'importo di **[330,4 milioni]** di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è assegnato in funzione della necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono:

##### *Emendamento*

L'importo di **[345,57 milioni]** di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è assegnato in funzione della necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono:

## Emendamento 95

### Proposta di decisione

## **Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2**

### *Testo della Commissione*

2. [105 milioni] di EUR vengono stanziati per il sostegno alla cooperazione e all'integrazione regionali a norma dell'articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per le priorità e le aree di interesse reciproco di cui all'articolo 5 e attraverso consultazioni tramite gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 13. L'obiettivo è il coordinamento con altri strumenti finanziari dell'Unione, alla cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 349 del trattato.

### *Emendamento*

2. [120,17 milioni] di EUR vengono stanziati per il sostegno alla cooperazione e all'integrazione regionali a norma dell'articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per le priorità e le aree di interesse reciproco di cui all'articolo 5 e attraverso consultazioni tramite gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 13. L'obiettivo è il coordinamento con altri strumenti finanziari dell'Unione, alla cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 349 del trattato.

## **Emendamento 96**

### **Proposta di decisione**

#### **Allegato VI – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g**

### *Testo della Commissione*

(g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi *nati e* allevati;

### *Emendamento*

g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi allevati;

## **Emendamento 97**

### **Proposta di decisione**

#### **Allegato VI – articolo 10 – paragrafo 6**

### *Testo della Commissione*

6. *La* Commissione *adotta* un provvedimento che concede il cumulo di cui al paragrafo 1 *mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2.*

### *Emendamento*

6. *Alla* Commissione è *conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo a* un provvedimento che concede il cumulo di cui al paragrafo 1.

## **Emendamento 98**

### **Proposta di decisione**

#### **Allegato VI – articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

**6 bis.** *Le deroghe concernenti i prodotti della pesca sono concesse ai PTOM nei limiti di un contingente annuo di 2 500 tonnellate per i prodotti della pesca rientranti nei codici NC 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 e 160510.*

*Le richieste di deroga sono inoltrate da un PTOM o uno Stato membro, tenendo conto dei suddetti contingenti, al comitato, che concede dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione.*

## Emendamento 99

### Proposta di decisione

#### Allegato VI – articolo 16 – paragrafo 8

*Testo della Commissione*

8. **La** Commissione **adotta** una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1 **mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2.**

*Emendamento*

8. **Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo a** una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1.

## Emendamento 100

### Proposta di decisione

#### Allegato VI – articolo 63 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. **La** Commissione **adotta** una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1 **mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2.**

*Emendamento*

3. **Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo a** una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1.

## Emendamento 101

### Proposta di decisione

#### Allegato VI – articolo 64

***Procedure di comitato***

***soppresso***

***1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.***

***2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.***

**Emendamento 102**

**Proposta di decisione**

**Allegato VII – articolo 2 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione può revocare temporaneamente i regimi preferenziali previsti dalla presente decisione nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato, purché abbia anteriormente:

1. La Commissione può revocare temporaneamente i regimi preferenziali previsti dalla presente decisione, ***mediante atti delegati conformemente all'articolo 90***, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente allegato, purché abbia anteriormente:

***(a) consultato il comitato di cui all'articolo 10 dell'allegato VIII, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2;***

(b) chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e/o garantire da parte del paese beneficiario il rispetto dei propri obblighi e

b) chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e/o garantire da parte del paese beneficiario il rispetto dei propri obblighi e

(c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dei regimi preferenziali e/o all'osservanza da parte del paese beneficiario dei propri obblighi, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei benefici derivanti dalla presente decisione.

c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dei regimi preferenziali e/o all'osservanza da parte del paese beneficiario dei propri obblighi, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei benefici derivanti dalla presente decisione.

La Commissione informa il PTOM o i PTOM interessati di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva. **La Commissione informa anche il comitato di cui all'articolo 10 dell'allegato VIII.**

La Commissione informa il PTOM o i PTOM interessati di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva.

### **Emendamento 103**

#### **Proposta di decisione Allegato VII – articolo 2 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al termine di tale periodo, la Commissione decide se mettere fine alla revoca temporanea, **dopo aver informato il comitato di cui all'articolo 10 dell'allegato VIII**, o prorogare il periodo di revoca temporanea secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

##### *Emendamento*

2. Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al termine di tale periodo, la Commissione decide se mettere fine alla revoca temporanea o prorogare il periodo di revoca temporanea secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

### **Emendamento 104**

#### **Proposta di decisione Allegato VII – articolo 3**

##### *Testo della Commissione*

##### **Procedura di comitato**

**1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 10 dell'allegato VIII.**

**2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

### **Emendamento 105**

#### **Proposta di decisione Allegato VIII – articolo 5 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Le misure di sorveglianza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 6

##### *Emendamento*

2. Le misure di sorveglianza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 del



del presente allegato.

presente allegato.

## **Emendamento 106**

### **Proposta di decisione**

#### **Allegato VIII – articolo 6 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Per ragioni d'urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione al quale sarebbe difficile porre rimedio, possono essere imposte misure provvisorie. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione secondo **la procedura consultiva** di cui **all'articolo 10 del presente allegato**. In caso di motivi imperativi di urgenza, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili in conformità **della procedura di cui all'articolo 10 del presente allegato**.

##### *Emendamento*

1. Per ragioni d'urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione al quale sarebbe difficile porre rimedio, possono essere imposte misure provvisorie. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione **mediante atti delegati** di cui **all'articolo 90**. In caso di motivi imperativi di urgenza, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili **mediante atti delegati** in conformità **dell'articolo 90 bis**.

## **Emendamento 107**

### **Proposta di decisione**

#### **Allegato VIII – articolo 7 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 2 del presente allegato non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l'inchiesta **e la procedura, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 4 del presente allegato**. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell'articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione che illustri i risultati dell'inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto.

##### *Emendamento*

1. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 2 del presente allegato non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l'inchiesta. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell'articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione che illustri i risultati dell'inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto.

## **Emendamento 108**

### **Proposta di decisione**

#### **Allegato VIII – articolo 7 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 2 del presente allegato, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive secondo **la procedura di esame** di cui **all'articolo 4**. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell'articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione e comunica immediatamente alle autorità del PTOM la decisione di adottare le misure di salvaguardia necessarie.

##### *Emendamento*

2. Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 2 del presente allegato, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive **mediante atti delegati** di cui **all'articolo 90**. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell'articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione e comunica immediatamente alle autorità del PTOM la decisione di adottare le misure di salvaguardia necessarie.

## **Emendamento 109**

### **Proposta di decisione**

#### **Allegato VIII – articolo 10**

##### *Testo della Commissione*

##### **Procedura di comitato**

**1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in**

##### *Emendamento*

**soppresso**

*combinato disposto con l'articolo 4 del  
medesimo regolamento.*